



CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo
Medaglia d'Oro al Merito Civile

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO E L'ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA CUNEO – ODV
PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CINOFILA IN AREA UBICATA NELLA "CASERMA FIORE"**

ANNI ____ / ____

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in Borgo San Dalmazzo e nella
Residenza Municipale, tra:

- IL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (di seguito "Comune"), con sede in Borgo San Dalmazzo, via Roma n. 74, codice fiscale 00449510049, rappresentato in questo atto dal Responsabile Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare, il quale interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse di questa Amministrazione ed in esecuzione della delibera di G.C. n. --- del-----, esecutiva a termini di legge, che si conserva agli atti;

E

- ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA CUNEO – ODV (di seguito "Associazione"), con sede in Via al Deposito delle Ferrovie dello Stato snc Codice Fiscale: 96099460048 iscritta nel registro regionale delle associazioni - Det. 1793 del 09.09.2020 rappresentata in questo atto dal Presidente Sig. Mario DI VICO nato a Maddaloni (CE) il 02/02/1959 il quale interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse della associazione che rappresenta;

PREMESSO

Che il Comune di Borgo San Dalmazzo è proprietario del compendio di fabbricati denominato ex Caserma Mario Fiore sito in Borgo San Dalmazzo, in via Cuneo, nn. 30 e 32 e Via Mangiacane n. 2, pervenutogli mediante atto decreto di trasferimento del Direttore Regionale della Direzione

Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2015/11309/DR-TO del 10.09.2015, nella parte residua rispetto agli immobili di cui all'atto di cessione in data 19.12.2023 al "Demanio dello Stato", per il tramite dell'"Agenzia del Demanio, successivamente adibiti a caserma dei Vigili del Fuoco;

Che, in definitiva, il Comune è proprietario dei fabbricati così censiti:

- Foglio 8, particella 1956 sub. 1 (già particella 1095 sub. 1); -----
- - Foglio 8 – particella 1201 sub. 1 – area urbana - mq 245,00; -----
- - Foglio 8 – particella 1204 sub. 1 - area urbana – mq 2.668,00; -----
- e così censito a Catasto Terreni: -----
- Foglio 4 – p.lla 59 – FU da accertare – mq 3.872,00; -----
- Foglio 8 – p.lla 237 – Sem.Irr.Arb. – Classe 1 – mq 198; -----
- Foglio 8 – p.lla 240 – Sem.Irr.Arb. – Classe 1 – mq 120; -----
- Foglio 8, particella 1095, qualità ente urbano, superficie 26.437 mq. (già particella 1095 – Ente Urbano – mq 51.575,00); -----
- Foglio 8, particella 1956 (già particella 1095); -----
- Foglio 8, particella 1957 (già particella 1095); -----
- Foglio 8, particella 1958 (già particella 1095); -----
- Foglio 8 – p.lla 1201 – Ente Urbano – mq 245,00; -----
- - Foglio 8 – p.lla 1204 – Ente Urbano – mq 2.686,00; -----

Con Deliberazione n. ____ del ____ la Giunta Comunale:

- Stabiliva di concedere l'utilizzo di alcuni fabbricati per l'attività di educazione cinofila,
- individuava i fabbricati oggetto dell'attività, censiti al NCEU al Foglio 8, particella n. 1956, subalterno, 1, come da planimetria allegata:
- approvava lo schema di convenzione in oggetto

CONSIDERATO CHE

- Nell'area in argomento è in corso di realizzazione un distretto per la gestione delle emergenze, della sicurezza e della tutela dei cittadini, denominato CITTADELLA A TUTELA DEL TERRITORIO ALPI MARITTIME, andando a concentrare uomini, mezzi,

attrezzature di tutte le associazioni presenti sul territorio comunale e sovracomunale operanti nel settore della Protezione Civile e della gestione delle emergenze;

- è riconosciuto il ruolo dei cani nelle attività di ricerca dispersi e si intende inserire tale attività nelle strutture e nelle operazioni ospitate dalla Cittadella sopra descritta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART• 1 - OGGETTO

Il Comune autorizza l'Associazione per l'utilizzo, ai soli fini delle esercitazioni cinofile di ricerca e soccorso, dei fabbricati inseriti nell'area "Cittadella della Sicurezza Ex Caserma Mario Fiore" e censiti al NCEU F. 8, p.lla n. 1956 sub 1 A ECCEZIONE di quelli evidenziati nella planimetria allegata al presente atto con cerchiatura in colore rosso.

Sono specificamente esclusi i fabbricati censiti occupati dalle Associazioni AIB e ANA, specificamente indicati in planimetria con cerchiatura in colore rosso.

ART• 2 - DURATA

L'affidamento avrà **durata di anni 3 (tre)** dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e avrà natura gratuita in quanto espletata da soggetti senza scopo di lucro.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere in qualsiasi momento dall'affidamento per ragioni insindacabili di necessità, convenienza e pubblico interesse.

ART• 3 - PROGRAMMA ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

L'Associazione si impegna a realizzare attraverso la gestione delle aree e dei fabbricati attività di esercitazione cinofile di ricerca e soccorso.

L'associazione si impegna inoltre:

- a realizzare le attività utilizzando risorse umane con adeguata formazione specifica;
- a utilizzare attrezzature e strumenti tecnicamente conformi alle attività;
- a contrarre, con onere a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, in conseguenza delle attività svolte

ART• 4 – UTILIZZO DELL'AREA

L'utilizzo dei fabbricati avverrà in modalità saltuaria, secondo specifica richiesta che l'Associazione formulerà al Comune almeno 5 giorni prima. L'utilizzo da parte dell'Associazione NON è esclusivo, nel senso che il Comune potrà concedere ad altri soggetti l'uso dei medesimi immobili, purché non vi sia incompatibilità con le attività svolte dall'associazione.

L'associazione si impegna a garantire con oneri a proprio carico:

- la sorveglianza sull'area e la sua custodia durante le esercitazioni;
- l'apertura e la chiusura dei cancelli di accesso;
- l'installazione di idonei sistemi per la raccolta delle deiezioni nonché il regolare svuotamento dei raccoglitori degli stessi;
- gli oneri relativi alla richiesta ed all'ottenimento di eventuali ed ulteriori Autorizzazioni, nulla osta, etc. necessari per eventuali lavori e le sistemazioni di qualunque genere e tipologia;

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche idonee allo svolgimento delle attività specifiche.

ART• 5 – STATO DEI FABBRICATI

Le parti danno atto e riconoscono che i fabbricati utilizzati sono in stato di abbandono in quanto non utilizzati e tali rimarranno per tutta la durata della convenzione. Pertanto il Comune non assume alcun obbligo di manutenzione straordinaria ed è sollevato da ogni danno che dovesse derivare agli utilizzatori a causa delle condizioni di manutenzione dei fabbricati.

ART• 6 - INTERVENTI DI MIGLIORIA SULL'AREA

L'Associazione potrà installare sull'area impianti o strutture temporanee rimovibili a sue cure e spese previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale e il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia o igienico sanitaria. Per le strutture o impianti temporanei dovrà essere prodotta idonea documentazione di corretto montaggio e relativi certificati di conformità degli impianti. Anche eventuali modifiche o innovazioni alle strutture già presenti sull'area qualunque potranno essere realizzate previo consenso scritto del Comune e non saranno oggetto di riconoscimento alcuno da parte dell'Amministrazione Comunale.

Al termine della convenzione ogni struttura temporanea dovrà essere rimossa.

ART• 7 - CESSIONE DELLA GESTIONE

Nel caso in cui l'Associazione modifichi la propria forma giuridica e/o assetto associativo deve darne comunicazione al Comune entro giorni 30 (trenta) per la relativa presa d'atto.

L'Associazione non può cedere ad altri la gestione dell'area di cui all'art. 1.

E' vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d'ora l'affidatario. Non costituisce cessione della gestione l'affidamento a terzi di servizi quali:

- pulizie;
- manutenzione ordinaria;
- gestione della sicurezza;
- piccole manutenzioni

Attività diverse da quelle sopra elencate potranno essere affidate a terzi soltanto previa autorizzazione del Comune.

ART• 8 - ACCESSO ALLE STRUTTURE

L'affidatario deve consentire in qualsiasi momento agli incaricati del Comune l'accesso alle strutture e deve fornire ogni informazione utile in relazione allo stato e alla gestione delle strutture stesse.

ART• 9 - LIBERATORIA

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da infortuni o incidenti, anche ai cani, che dovessero accadere a chiunque nell'ambito delle attività che verranno svolte all'interno delle strutture concesse in uso.

ART• 10 - RECESSO

Il Comune e L'Associazione potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno mesi 3 (tre), fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corso di svolgimento.

ART• 11 - RAPPORTI TRA IL COMUNE E L 'ASSOCIAZIONE

Il Comune prende atto delle norme statutarie e delle finalità che regolano e animano l'attività dell'Associazione, le approva ritenendole compatibili e integranti della propria politica sociale, di sicurezza e di protezione civile.

Al fine di garantire un collegamento costante tra il Comune e l'Associazione, si dà atto che i referenti delle parti per ogni questione che dovesse emergere in merito alla gestione delle aree oggetto della presente convenzione sono i seguenti:

- per il Comune: Responsabile Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare pro tempore (attualmente Geom. Bruno Giraudo).
- per l'Associazione: il Presidente Mario DI VICO.

ART• 12- CONTROLLI E VERIFICHE•

Il Comune si riserva la facoltà di verificare tramite i propri uffici eventuali inadempienze alla presente convenzione;

ART• 13 - SPESE CONTRATTUALI•

Le eventuali spese contrattuali sono interamente a carico dell'Associazione.

L'atto è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 82 comma 5 - D. Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore.

ART• 14 - PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Borgo San Dalmazzo, quale titolare del trattamento dei dati o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'Associazione, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione e l'esecuzione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'Associazione, può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Borgo San Dalmazzo, con sede in Via Roma, 74, Borgo San Dalmazzo.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente atto l'interessato viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del presente atto l'Associazione, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART• 15 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti il presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Cuneo.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE:

IL RESPONSABILE SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE

PER L'ASSOCIAZIONE
